

# **MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

## **DECRETO MINISTERIALE N.27359 DEL 15/11/99**

**Proroga del trattamento di mobilita' di cui all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, della legge n. 608/1996, e successive modificazioni. (G.U. n. 28 del 04.02.2000)**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

VISTO l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

VISTO l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a);

VISTO l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento di mobilita' di cui all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, della citata legge n. 608/1996, e successive modificazioni;

VISTA la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale prestazioni temporanee del 3 novembre 1999, con la quale e' stato precisato che i possibili destinatari della sopra richiamata proroga del trattamento di mobilita', di cui all'art. 45, comma 17, lettera e), legge n. 144/1999, risultano essere circa 1.000 lavoratori, per una spesa complessiva ammontante a circa 25 miliardi e cinquecento milioni di lire;

RITENUTA la necessita' di prorogare, fino al 31 dicembre 1999, il trattamento di mobilita' di cui al citato art. 45, comma 17, lettera e), della legge n. 144/1999;

### **Decreta:**

Ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999, i trattamenti di mobilita' di cui all'art. 4 comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gia' concessi con i provvedimenti n. 24734 del 23 giugno 1998 e n. 24798 del 10 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 25 miliardi e cinquecento milioni di lire stimati dallo stesso Istituto nella nota citata in preambolo, per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: Morese